

## LE ASSEMBLEE NELLA NUOVA SOCIETA' PER AZIONI

### Le competenze e i quorum costitutivi e deliberativi

di Claudio Venturi

**Sommario:** - **1. Premessa: più competenze gestionali all'organo amministrativo e meno competenze ai soci.** - **2. Le competenze dell'assemblea ordinaria.** - 2.1. *L'assemblea ordinaria senza il consiglio di sorveglianza.* - 2.2. *L'assemblea ordinaria con il consiglio di sorveglianza.* - **3. Le competenze i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria.** - 3.1. *Le competenze dell'assemblea straordinaria.* - 3.2. *I quorum costitutivi e deliberativi.* - **4. Il funzionamento dell'assemblea dei soci.** - 4.1. *La convocazione dell'assemblea ordinaria.* - 4.2. *L'assemblea totalitaria.* - 4.3. *I quorum costitutivi e deliberativi.* - 4.4. *L'intervento in assemblea.* - 4.4.1. *Nella disciplina attuale.* - 4.4.2. *Nella nuova disciplina.* - 4.5. *La rappresentanza in assemblea.* - 4.6. *Il regolamento assembleare.* - **5. Convocazione dell'assemblea. Competenze ed omissioni.** - **6. Impugnazione delle deliberazioni assembleari.**

**TABELLE RIEPILOGATIVE:**

**TABELLA A** - I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.

**TABELLA B** - I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria.

**TABELLA C** - Le nuove modalità d'intervento in assemblea.

### **1. Premessa: più competenze gestionali all'organo amministrativo e meno competenze ai soci**

L'esigenza rendere più snello ed efficace il funzionamento della Spa, ha indotto il legislatore a **limitare la sovranità dei soci** a favore di un **incremento del ruolo e dei poteri attribuiti agli amministratori** della società.

Le norme regolatrici della competenza assembleare sono state modificate, in attuazione della legge delega, sotto un duplice profilo.

In primo luogo **si è ristretta la competenza dell'assemblea ordinaria** nelle società che optino per il sistema dualistico, interponendo fra l'assemblea e l'organo amministrativo un consiglio di sorveglianza, con compiti prima delegati all'assemblea, quali: la nomina e la revoca degli amministratori e l'approvazione del bilancio di esercizio.

In secondo luogo è stata data ampia importanza al punto di cui all'art. 4, comma 8, lett. c), della legge delega, nel quale viene fissato il principio della **esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo per la gestione dell'impresa sociale.**

*“Gli amministratori – si legge nella Relazione - non possono, di propria iniziativa, sottoporre all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale; si è solo ammesso che lo statuto possa richiedere che l'assemblea autorizzi gli amministratori al compimento di determinati operazioni, ma si è precisato che*

*resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, quantunque autorizzati dall'assemblea. Si è così evitato che, come in passato poteva accadere, nessuno risponda di una data operazione: né l'assemblea che è per definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico di responsabilità abbiano sottoposto l'operazione all'assemblea".*

Anche le norme relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea sono state rimaneggiate alla luce di una duplice direttiva della legge delega: favorire la formazione delle deliberazioni, da una parte; apprestare una adeguata tutela alle minoranze, dall'altra parte <sup>1</sup>.

Per raggiungere l'obiettivo del rafforzamento del ruolo degli amministratori a scapito di quello dei soci il legislatore ha fatto leva su due punti essenziali: da una parte ha elencato in modo tassativo ed inderogabile le competenze decisionali dei soci, riducendole di numero rispetto al passato (artt. 2364 e 2364-bis); dall'altra ha ampliato notevolmente la gamma di quelle decisioni che i soci possono decidere di delegare statutariamente all'organo amministrativo (art. 2365, comma 2).

Quali sono allora le competenze che spettano all'organo amministrativo, che può essere il consiglio di gestione, se si opta per il modello dualistico, o il consiglio di amministrazione, se si adotta il sistema classico o il sistema monistico?

Se previsto espressamente dallo statuto, gli amministratori:

- a) potranno **emettere in una o più volte obbligazioni convertibili**, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2420-ter, comma 1);
- b) potranno **augmentare in una o più volte il capitale** fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2443, comma 1)

Secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 2365, lo statuto potrà, altresì, attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti:

- a) la  **fusione** nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, e precisamente la fusione riguardante l'incorporazione di società interamente possedute o di società possedute al 90%;
- b) l'istituzione o la soppressione di  **sedi secondarie**,
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la  **rappresentanza della società**,
- d) la  **riduzione del capitale** in caso di recesso del socio,
- e) gli  **adeguamenti dello statuto** a disposizioni normative,
- f) il  **trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale**.

In tutti questi casi, se lo statuto lo prevede, anziché ricorrere alla convocazione dell'assemblea straordinaria, ogni decisione potrà essere presa con una deliberazione dell'organo amministrativo, purchè la stessa risulti da atto pubblico, applicando le disposizioni dettate dall'articolo 2436.

## **2. Le competenze dell'assemblea ordinaria**

---

<sup>1</sup> Si veda in questa sezione: *L'assemblea ordinaria e straordinaria nelle Spa – Scheda*.

I compiti che la riforma prevede per l'assemblea ordinaria varia in funzione del modello di amministrazione che la società ha scelto.

Come abbiamo già visto <sup>2</sup>, accanto al “**modello classico**”, oggi vigente e che viene confermato, si affiancano altri due sistemi: un “**sistema dualistico**”, strutturato su di un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione, e un “**sistema monistico**” che si basa, invece, su di un consiglio di amministrazione e su un comitato interno per il controllo sulla gestione.

**Il sistema classico**, che si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, continua a basarsi sulla distinzione tra un organo di gestione (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e un organo di controllo (collegio sindacale).

**Il sistema dualistico** prevede la presenza di un consiglio di gestione (cui spetta la gestione dell'impresa) e di un consiglio di sorveglianza (cui spetta sia le funzioni di vigilanza e di responsabilità del collegio sindacale, che larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria).

**Il sistema monistico** prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale: un consiglio di amministrazione (niente amministratore unico) con all'interno un comitato per il controllo sulla gestione (in luogo del collegio sindacale).

## 2.1. L'assemblea ordinaria senza il consiglio di sorveglianza

Nel caso la società adotti il modello di amministrazione “**classico**” o quello “**monistico**”, il nuovo articolo 2364 stabilisce che **spetta all'assemblea ordinaria**:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea stessa, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Se si confronta questa ultima competenza con quella in precedenza prevista al comma 1, n. 4) dell'articolo 2364, dove si prevedeva che l'assemblea ordinaria deliberasse “sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci”, si nota come nell'attuale formulazione sia venuta meno la facoltà per l'atto costitutivo di riservare all'assemblea compiti gestionali di spettanza dell'organo amministrativo.

---

<sup>2</sup> Si veda in questa sezione: *I modelli di amministrazione e di controllo nelle società di capitali*.

La precedente normativa consentiva, in sostanza, allo statuto della società di riservare all'assemblea anche una competenza a decidere gli atti di gestione altrimenti rientranti nelle attribuzioni dell'organo amministrativo.

Il nuovo indirizzo è il seguente: **resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, anche se autorizzati dall'assemblea.**

## 2.2. L'assemblea ordinaria con il consiglio di sorveglianza

Nel caso la società adotti, invece, il sistema “**dualistico**” (quello strutturato su di un consiglio di gestione, che amministra la società, e un consiglio di sorveglianza, che nomina gli amministratori, ha compiti di controllo ed approva il bilancio), l'assemblea ordinaria viene ulteriormente svuotata di attribuzioni che passano in capo al consiglio di sorveglianza.

L'articolo 2364-bis stabilisce, infatti, che nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza,
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto,
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza,
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili,
- 5) nomina il revisore.

Al consiglio di sorveglianza spetterà, secondo quanto stabilito al primo comma dell'art. 2409-terdecies:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea.

Il passaggio di queste materie dai soci al consiglio di sorveglianza risponde alle esigenze di rapidità delle decisioni gestionali e, al tempo stesso, di maggiore competenza e professionalità dell'organo chiamato a compierle.

A conferma di ciò, l'art. 2409-duodecies prevede che lo statuto della Spa che adottano questo sistema di amministrazione può subordinare l'assunzione della carica di consigliere di sorveglianza “*al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*” (comma 6) e prevedere “*altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi*” (comma 10).

Nel sistema dualistico, la proprietà (i soci) non nomina gli amministratori e non approva il bilancio, ma decide sull'elezione del consiglio di sorveglianza, che è l'organo misto di gestione e di controllo, determinando così le linee del programma economico della società e le modifiche di struttura della società stessa (operazioni sul capitale, fusione, delibere dell'assemblea straordinaria).

Da queste caratteristiche si intuisce che in questo modello si realizza – come si legge nella Relazione – “*la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali)*”.

## 3. Le competenze e i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria

### 3.1. Le competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, secondo quanto stabilito al 1° comma dell'articolo 2365, delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto,
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (per esempio: *emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-bis)*; *revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter)*; *proposta di concordati o di amministrazione controllata (artt. 152, 161 1 87, L.F.)*)

Al 2° comma del medesimo articolo, come abbiamo visto al punto 1, viene proposto un analogo **ridimensionamento del ruolo gestionale dell'assemblea** a favore di un incremento dei compiti dell'organo amministrativo anche con riguardo all'assemblea straordinaria.

Lo statuto potrà ora demandare all'organo amministrativo anche alcune decisioni comportanti una modificazione dell'atto costitutivo della società, in precedenza di sola spettanza dell'assemblea straordinaria.

E' stata sottratta alla competenza dell'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili, che viene demandata agli amministratori. Lo statuto può peraltro riaffermare la competenza dell'assemblea (art. 2410).

La categoria delle modificazioni statutarie perde i trasferimenti di sede all'interno dello stesso Comune, ma solo per quelle società che si avvarranno della facoltà di indicare nello statuto solo il Comune e non anche la via e il numero civico. In questo caso sarà sufficiente una decisione dell'organo amministrativo.

Nel caso però lo statuto determini la sede mediante l'indicazione sia del Comune che della via e del numero civico, ogni modifica della via e/o del numero civico costituisce pur sempre una modifica statutaria da deliberarsi con un'assemblea straordinaria.

L'art. 2365 concede ampio spazio all'autonomia statuaria consentendo l'attribuzione di alcune competenze tipiche dell'assemblea straordinaria all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione, quali:

- a) la delibera di fusione semplificata (art. 2505-bis),
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,
- c) l'indicazione degli amministratori don poteri di rappresentanza,
- d) la riduzione del capitale sociale conseguente al recesso di un socio,
- e) gli adeguamenti dello statuto e
- f) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

A queste vanno aggiunte: l'attribuzione agli amministratori del potere di emettere obbligazioni convertibili (art. 2420-ter) e di aumentare il capitale (art. 2443).

### 3.2. I quorum costitutivi e deliberativi

La prima novità introdotta dall'art. 2368, comma 2, è l'abbassamento dei quorum dell'assemblea straordinaria nelle Spa che fanno ricorso al capitale di rischio: essa, **in prima convocazione, si costituisce** validamente con la

presenza di più della metà del capitale sociale e **delibera** con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato.

Lo statuto può solamente aumentare tali quorum, ma non diminuirli.

A dire il vero, la disposizione è esplicita nel consentire il solo aumento del quorum costitutivo (e del quorum deliberativo della Spa che non fanno ricorso al capitale di rischio, rimasto immutato); nulla viene espressamente detto, invece, per l'eventuale alterazione statutaria del quorum deliberativo, al di sopra o al di sotto della frazione indicata (due terzi dei presenti).

**In seconda convocazione** (e nelle ulteriori che lo statuto potrebbe prevedere, a norma dell'art. 2369, comma 6), l'assemblea straordinaria necessita della presenza di almeno un terzo del capitale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate (art. 2369, commi 3 e 4).

In questo caso il legislatore è stato esplicito nel non consentire mai una diminuzione del quorum.

Rimangono alcune deliberazioni che richiedono per legge una maggioranza più alta (almeno un terzo del capitale), ma soltanto per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio.

L'elenco delle materie che esigono un quorum deliberativo rafforzato si è arricchito, rispetto a quello vigente, della proroga della società e della revoca dello stato di liquidazione (art. 2369, comma 5).

Pertanto ad oggi, le materie che esigono un quorum deliberativo rafforzato sono:

- a) le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale,
- b) la trasformazione della società,
- c) lo scioglimento anticipato,
- d) la proroga della società,
- e) la revoca dello stato di liquidazione,
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero e
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

Per quelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il quorum legale rafforzato è stato eliminato.

Ai fini di cui sopra, per "capitale sociale" deve intendersi "capitale avente diritto di voto" nella specifica assemblea.

## **TAVOLE RIASSUNTIVE**

Tavola n. 1

<b>SOCIETA' CHIUSE</b>		
<b>Assemblea straordinaria</b>		
<b>Quorum costitutivo</b>	Prima convocazione	<b>Più del 50% del capitale sociale (*)</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Oltre un terzo del capitale sociale (*)</b>
<b>Quorum deliberativo</b>	Prima convocazione	<b>Più del 50% del capitale sociale (*)</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea (**) (***)</b>

(\*) Salvo che lo Statuto richieda maggioranze più elevate.

(\*\*) Per le deliberazioni concernenti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto sociale,
- 2) la trasformazione della società,
- 3) lo scioglimento anticipato,
- 4) la proroga della società,
- 5) la revoca dello stato di liquidazione,
- 6) il trasferimento della sede sociale all'estero e
- 7) l'emissione di azioni privilegiate, è necessario, anche in seconda convocazione ed in quelle successive, il voto rappresentativo di **più di un terzo del capitale sociale**.

(\*\*\*) Con vincolo minimo di **almeno un quinto del capitale sociale** solo per la delibera di cui al comma 7, dell'art. 2369 C.C.

Tavola n. 2

<b>SOCIETA' APERTE</b>		
	<b>Assemblea straordinaria</b>	
<b>Quorum costitutivo</b>	Prima convocazione	<b>Più del 50% del capitale sociale(*)</b>
	Seconda convocazione	<b>Oltre un terzo del capitale sociale (*)</b>
	Terza convocazione e successive	<b>Almeno un quinto del capitale sociale (*) (**)</b>
<b>Quorum deliberativo</b>	Prima convocazione	<b>Almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea</b>
	Seconda convocazione	<b>Almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea</b>
	Terza convocazioni e successive	<b>Delibera a maggioranza del capitale sociale intervenuto, anche se non espressamente previsto (*)</b>

(\*) Salvo che lo Statuto richieda maggioranze più elevate.

(\*\*) Con vincolo minimo di **almeno un quinto del capitale sociale** solo per la delibera di cui al comma 7, dell'art. 2369 C.C.

## **4. Il funzionamento dell'assemblea dei soci**

Anche il funzionamento dell'assemblea dei soci viene rivisto alla luce dell'esigenza di semplificare e di rendere più snella la disciplina in materia di svolgimento delle riunioni assembleari.

### **4.1. La convocazione dell'assemblea ordinaria**

Il secondo comma dell'articolo 2364 stabilisce che l'assemblea ordinaria deve essere convocata **almeno una volta l'anno**, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque **non superiore a centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Normalmente l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante un avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tuttavia, per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere forme di convocazione dell'assemblea alternative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 3 dell'articolo 2366<sup>3</sup> non detta quali mezzi devono essere utilizzati, ma si limita a stabilire che i mezzi che vengono utilizzati devono in ogni caso **garantire la prova dell'avvenuto ricevimento** e che l'avviso deve essere comunicato almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Non tutti i mezzi saranno, pertanto, ammessi. Potranno essere utilizzati tutti quei mezzi che, per insopprimibili esigenze di certezza e di trasparenza, assicureranno la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso (si pensi al fax o all'e-mail).

Anche per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio vengono introdotte regole nuove che disciplinano la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere **alternativamente pubblicato o sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato nello statuto** (art. 2366, comma 2).

In tale materia le massime emanate dal Consiglio notarile di Milano enunciano diversi principi:

- a) con riguardo alle modalità di **convocazione rivolte alla generalità dei soci**, non si possono prevedere nello statuto modalità di convocazione diverse dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso;
- b) con riguardo alle modalità di **convocazione destinate a raggiungere individualmente il singolo socio** la legge, invece, non pone limiti; pertanto, l'individuazione delle concrete modalità da espletare è rimessa all'autonomia statutaria, fermo restando che:
  1. si deve trattare di modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (es. lettera raccomandata);
  2. la comunicazione venga ricevuta dal socio almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### 4.2. L'assemblea totalitaria

Nella normativa precedente, l'assemblea era "totalitaria", e quindi abilitata ad assumere qualsiasi decisione, pur in assenza di alcuna formalità di convocazione, quando si verificava la presenza:

- a) di tutti i soci;
- b) di tutti gli amministratori;
- c) di tutti i sindaci.

---

<sup>3</sup> Si riporta il comma 3 dell'articolo 2366:

*"3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea".*

Con la riforma del diritto societario, il panorama normativo muta totalmente e per di più in modo differenziato per le Spa e per le Srl.

Nel caso di Spa, in mancanza delle formalità prescritte dall'articolo 2366 per la valida costituzione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita <sup>4</sup>:

- a) quando è "rappresentato" (il che legittima anche l'intervento dei soci per delega) **l'intero capitale sociale**; e
- b) partecipa all'assemblea **la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo**. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In questo caso, viene inoltre introdotto un opportuno obbligo a carico degli amministratori: *"dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti"* (art. 2366, comma 5).

Secondo il Consiglio notarile di Milano (massima n. 12), nella s.p.a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile.

Per quanto riguarda la Srl, il nuovo articolo 2479-bis, comma 5 <sup>5</sup>, prevede, invece, che l'assemblea sia totalitaria quando:

- a) **"partecipa" l'intero capitale sociale** (il che, viceversa, parrebbe escludere l'intervento del socio tramite delega);
- b) **tutti** gli amministratori e, se nominati, i sindaci *"sono presenti o informati della riunione"*.

Si tratta di una nuova definizione di assemblea totalitaria, per integrare la quale basta la presenza della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Sorprendente però è la corrispondente norma dettata in tema di Srl dall'art. 2479-bis, nella quale si chiede che tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati.

Non si capisce, infatti, per quale motivo ci siano queste due diverse nozioni di assemblea totalitaria.

### 4.3. I quorum costitutivi e deliberativi

Secondo quanto stabilito dall'art. 2368, comma 1, **l'assemblea ordinaria, in prima convocazione**, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.

Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

---

<sup>4</sup> Si riporta il comma 4 dell'art. 2366:

*"4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato."*

<sup>5</sup> Si riporta il comma 5 dell'art. 2479-bis:

*"5. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento"*.

**In seconda convocazione**, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti (art. 2369, comma 3).

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. (art. 2369, comma 4).

Approvazione del bilancio e nomina delle cariche sociali a parte, cade, dunque, il principio della inderogabilità della regola della maggioranza dei presenti nelle assemblee ordinarie di seconda convocazione.

Ai fini di cui sopra, per “capitale sociale” deve intendersi “capitale avente diritto di voto” nella specifica assemblea.

Per quanto riguarda specificamente **le società quotate**, si deve ritenere che ad esse si dovranno applicare i quorum prescritti per l'assemblea ordinaria delle “società aperte”, mentre le maggioranze per l'assemblea straordinaria previste dall'art. 126 del D. Lgs. n. 58/1998 continueranno a prevalere su quelle introdotte dalla riforma.

### **TAVOLE RIASSUNTIVE**

Tavola n. 3

<b>SOCIETA' CHIUSE</b>		
<b>Assemblea ordinaria</b>		
<b>Quorum costitutivo</b>	Prima convocazione	<b>Almeno il 50% del capitale sociale (*)</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</b>
<b>Quorum deliberativo</b>	Prima convocazione	<b>Più del 50% del capitale sociale (*)</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Più del 50% dei presenti (**)</b>

(\*) Salvo che lo Statuto richieda maggioranze più elevate.

(\*\*) Lo statuto può continuare a prevedere norme particolari per la nomina delle cariche sociali.

Tavola n. 4

<b>SOCIETA' APERTE</b>		
<b>Assemblea ordinaria</b>		
<b>Quorum costitutivo</b>	Prima convocazione	<b>Almeno il 50% del capitale sociale, anche se non previsto espressamente.</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</b>
<b>Quorum deliberativo</b>	Prima convocazione	<b>Più del 50% dei presenti</b>
	Seconda convocazione e successive	<b>Più del 50% dei presenti, anche se non previsto espressamente.</b>

(\*) Salvo che lo Statuto richieda maggioranze più elevate.

### **4.4. L'intervento in assemblea**

#### ***4.4.1. Nella disciplina attuale***

L'attuale codice civile, in ossequio al principio della collegialità, non prende in considerazione il fenomeno della partecipazione dei soci all'assemblea diversi dalla presenza fisica.

Nonostante ciò, alcuni Tribunali, verso gli anni 90, hanno consentito l'introduzione negli statuti di clausole che prevedevano lo svolgimento dell'attività societaria mediante strumenti di comunicazione elettronica (videoconferenza), omologandone l'atto. Del resto nessuna norma ha mai sancito alcun impedimento in materia non prevedendo espressamente la compresenza fisica degli interventi in uno stesso luogo.

Naturalmente, ammessa la liceità di tali clausole, è necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti utili per salvaguardare il rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci (per esempio, l'accertamento della identità dei partecipanti come se l'assemblea si svolgesse in un unico e solo luogo).

Altro istituto che non è disciplinato dall'attuale Codice civile è il voto per corrispondenza.

Tale strumento, volto essenzialmente a tutelare le minoranze azionarie, è stato introdotto dapprima per le cooperative, poi esteso anche alle SICAV e alle società quotate nei mercati regolamentati.

#### ***4.4.2. Nella nuova disciplina***

Con la riforma del diritto societario si presenta uno scenario sostanzialmente differente.

Lo sviluppo tecnologico e l'aumento della mobilità delle persone hanno posto il legislatore di fronte alla necessità di intervenire sulle regole che disciplinano la partecipazione alla vita sociale da parte dei soci.

In particolare l'articolo 2370<sup>6</sup> introduce nuove disposizioni in materia di intervento in assemblea e di espressione del voto.

Viene, innanzitutto, introdotto il principio per il quale il **diritto di intervento in assemblea sussiste solo in funzione dell'esercizio del diritto di voto**.

---

<sup>6</sup> “**Art. 2370.** (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto).

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.

3. Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente.

4. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea”.

Il preventivo deposito delle azioni ai fini della partecipazione all'assemblea presso la sede sociale o gli istituti di credito incaricati indicati nell'avviso di convocazione, diventerà obbligatorio solo nel caso in cui tale deposito sia espressamente previsto nello statuto sociale. In tal caso lo statuto dovrà altresì prevedere il termine entro il quale le azioni dovranno essere depositate.

Nel caso di "società aperte" tale termine non potrà essere superiore a due giorni.

Quanto alle modalità di intervento in assemblea, gli statuti sociali potranno consentire che l'intervento avvenga "**mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza**" (art. 2370, comma 4 C.C.)

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea e la sua presenza sarà considerata per computare il quorum costitutivo dell'assemblea (sia ordinaria che straordinaria).

L'intervento in assemblea potrà, quindi, avvenire in **videoconferenza o audioconferenza**.

La norma dà così attuazione alla citata prassi che propendeva per la liceità dell'inserimento nello statuto di tali clausole.

Dunque, con la riforma è venuto meno uno dei principi cardine del diritto societario, e cioè il principio per il quale il diritto di voto deve essere esercitato dai soci necessariamente in assemblea.

Lo statuto sociale può prevedere la possibilità che l'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si possa svolgere anche quando i soci sono dislocati in più luoghi, collegati in videoconferenza o in audioconferenza.

Ciò comporterà che nell'avviso della convocazione vengano indicati i luoghi collegati e che la riunione sia tenuta nel luogo ove è presente il presidente dell'assemblea.

I mezzi di telecomunicazione dovranno assicurare al presidente dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2371 <sup>7</sup>:

- a) di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea,
- b) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
- c) di regolare lo svolgimento dell'adunanza,
- d) di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo,
- e) di constatare e di proclamare i risultati della votazione.

### **4.5. La rappresentanza in assemblea**

Molte novità sono contenute nel testo dell'articolo 2372, soprattutto nei commi 2, 4 e 6.

1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ("società aperte") la rappresentanza può essere conferita **solo per singole assemblee**, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente (art. 2372, comma 2).

---

<sup>7</sup> "Art. 2371. (Presidenza dell'assemblea).

1. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio".

Si attenua così il principio del rilascio consapevole delle deleghe assembleari: per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio non si richiede più che il potere di rappresentanza sia attribuito per singole assemblee.

Questo è rimasto solo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, ma si ammettono espressamente anche le procure generali e quelle rilasciate dagli enti ai propri dipendenti in corrispondenza delle mansioni svolte all'interno dell'organizzazione.

2. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore (art. 2372, comma 4).

La delega ad un ente consente la sub-delega ad un dipendente o "collaboratore" (concetto questo da definire).

3. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro (art. 2372, comma 6).

Si registra un aumento del numero dei soci rappresentabili in assemblea da un unico delegate (da dieci si passa a venti). Questo per agevolare l'uso delle deleghe.

### **4.6. Il regolamento assembleare**

Al comma 1, n. 6), dell'art. 2364, tra le competenze delegate all'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza, viene prevista una novità assoluta, uno strumento che in precedenza era sconosciuto: l'approvazione di un eventuale regolamento assembleare.

Il regolamento, sicuramente utile per garantire un ordinato svolgimento delle riunioni assembleari, potrà stabilire le procedure da seguire al fine di consentire un regolare funzionamento delle assemblee senza pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione; potrà, per esempio stabilire la durata dei singoli interventi, le modalità di votazione, ecc.

## **5. Convocazione dell'assemblea. Competenze ed omissioni**

### **5.1. I casi di convocazione dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea è per lo più rimessa **all'apprezzamento discrezionale dell'organo amministrativo**, il quale può procedere ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione può avvenire anche per volere della stessa assemblea, che delibera di riconvocarsi per una certa data, stabilendo l'ordine del giorno e dando incarico agli amministratori di provvedere alla pubblicazione dell'avviso. In certi casi la convocazione da parte degli amministratori è **obbligatoria**. Ciò avviene:

- a) per l'approvazione del bilancio (art. 2364, comma 2<sup>8</sup>);
- b) quando viene a mancare la maggioranza degli amministratori (art. 2386, comma 2<sup>9</sup>);
- c) quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (art. 2367, comma 1<sup>10</sup>);
- d) quando nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione (art. 2409-novies, comma 6<sup>11</sup>);
- e) quando nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodecies, comma 7<sup>12</sup>);
- f) in caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies, comma 4<sup>13</sup>);
- g) quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (artt. 2446, comma 1<sup>14</sup> e 2447<sup>15</sup>);

<sup>8</sup> **Si riporta il comma 2 dell'art. 2364:**

"2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione".

<sup>9</sup> **Si riporta l'art. 2386:**

"**2386.** (Sostituzione degli amministratori).

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica **devono convocare l'assemblea** perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è **convocata d'urgenza** dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

4. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere **convocata d'urgenza** dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione."

<sup>10</sup> **Si riporta l'art. 2367:**

"**2367.** (Convocazione su richiesta di soci).

1. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono **convocare senza ritardo** l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

3. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".

<sup>11</sup> **Si riporta il comma 6 dell'art. 2409-novies:**

"6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza **provvede senza indugio** alla loro sostituzione".

<sup>12</sup> **Si riporta il comma 7 dell'art. 2409-duodecies:**

"7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea **provvede senza indugio** alla loro sostituzione".

<sup>13</sup> **Si riporta il comma 4 dell'art. 2409-octiesdecies:**

"4. In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione **provvede senza indugio** a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti".

<sup>14</sup> **Si riporta il comma 1 dell'art. 2446:**

"1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti".

<sup>15</sup> **Si riporta l'articolo 2447:**

- h) quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società (art. 2485, comma 1<sup>16</sup>);
- i) quando si debba procedere all'alienazione o all'annullamento di azioni proprie illegittimamente acquistate o mantenute (art. 2357, comma 4<sup>17</sup>);

Ad eccezione del caso di cui alla lettera a), per il quale si deve provvedere "entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale" o in un termine maggiore, ma comunque non superiore a centottanta giorni, in tutti gli altri casi alla convocazione dell'assemblea si deve provvedere "*immediatamente*".

In questi casi il legislatore usa espressioni varie, quali: "**senza indugio**" (artt. 2357, comma 4; 2409-novies, comma 6; 2409-duodecies, comma 7; 2409-octiesdecies, comma 4; 2446, comma 1; 2447, comma 1; 2485), "**senza ritardo**" (artt. 2367; 2408, comma 2), "**d'urgenza**" (art. 2386, commi 3 e 4).

Espressioni alle quali bisogna attribuire un unico significato, anche perché, ai sensi dell'art. 2631, nel caso la norma non preveda espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

Dunque, ogni volta che il legislatore usa queste diverse espressioni, il termine di convocazione è unico: **trenta giorni**.

## 5.2. La convocazione dell'assemblea da parte del Collegio sindacale

Stando a quanto disposto dal nuovo articolo 2406, al collegio sindacale compete la convocazione dell'assemblea in due casi:

- 8) nel caso di "*omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori*";
- 9) qualora nell'espletamento del suo incarico "*ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia **urgente necessità di provvedere***".

Nel primo caso, si tratta di un vero e proprio l'obbligo, tanto è vero che, oltre alla convocazione dell'assemblea, il Collegio sindacale ha l'obbligo di eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Nel secondo caso il potere è discrezionale e deve essere preceduto da una "*previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione*".

---

"1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".

<sup>16</sup> **Si riporta il comma 1 del nuovo art. 2485:**

"1. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi"

<sup>17</sup> **Si riporta il comma 4 dell'art. 2357:**

"4. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma".

Altri caso in cui il Collegio sindacale ha l'obbligo di convocare l'assemblea è quello contemplato al comma 4 dell'articolo 2386, e cioè: quando vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori.

In questo caso l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Un terzo caso, peraltro collegato a quello previsto dall'art. 2406 C.C, è quello contemplato al comma 2 del nuovo articolo 2408 e cioè in caso di denuncia di "fatti che si ritiene censurabili" da parte di tanti soci che rappresentino un ventesimo<sup>18</sup> del capitale sociale o un cinquantesimo nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In questo caso, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea.

Al di fuori di queste ipotesi non esiste il potere del Collegio sindacale di convocare l'assemblea.

### **5.3. La convocazione dell'assemblea**

La convocazione è opera dell'organo collegiale e non può essere fatta dal singolo amministratore o da un singolo sindaco.

In alcuni casi la norma prevede che la convocazione possa essere fatta dal Tribunale (artt. 2357, comma 4; 2367, comma 2; 2409).

Quando sia nominato un amministratore giudiziario (nuovo art. 2409, commi 4 e ss.) tocca a lui, prima della scadenza dell'incarico, convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

### **5.4. I termini e le sanzioni**

Stando a quanto stabilito dall'art. 2631 C.C. "*Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro*".

Nel terzo periodo dello medesimo articolo si stabilisce, inoltre che "*La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci*".

Per quanto riguarda i termini, lo stesso articolo stabilisce che "*Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci*".

---

<sup>18</sup> "Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione (art. 2408, comma 2, ultimo periodo).

Dunque, tutte le volte che il legislatore usa espressioni quali: senza ritardo, senza indugio, d'urgenza, ecc, si deve intendere che il termine di convocazione è fissato in **trenta giorni**.

## **6. Impugnazione delle deliberazioni assembleari**

Le novità principali introdotte dalla riforma riguardano:

- a) i soggetti legittimati all'impugnazione delle deliberazioni annullabili;
- b) la riformulazione dei casi di annullabilità e di nullità delle deliberazioni assembleari;
- c) la sanabilità della nullità, salvo eccezioni;
- d) la disciplina dell'invalidità delle deliberazioni di aumento del capitale sociale e di emissione di obbligazioni assunte dalle "società aperte".

Per quanto concerne i **soggetti legittimati all'impugnazione** delle deliberazioni annullabili, le categorie tradizionalmente legittimate (soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori o collegio sindacale) vengono ampliate sino a ricomprendere i componenti del Consiglio di sorveglianza (laddove nominato).

La categoria dei soci legittimati viene circoscritta dalla riforma a coloro che:

- a) nelle "società chiuse" rappresentino, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale e
- b) nelle "società aperte" rappresentino (anche congiuntamente) almeno l'uno per mille del capitale sociale.

Viene data comunque la facoltà alle singole società di ridurre od escludere nello statuto le soglie summenzionate.

Ai soci che non raggiungono dette soglie spetta comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti in relazione alle deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto sociale.

I nuovi articoli 2377 e 2379 C.C. identificano, con un maggior grado di precisione, le caratteristiche delle **deliberazioni annullabili** (ossia quelle non conformi alla legge o allo statuto) e delle **deliberazioni nulle** (quelle aventi oggetto illecito o impossibile, o adottate in assenza dell'avviso di convocazione o del verbale dell'assemblea).

Pertanto, la violazione di legge determina la nullità nei soli casi tassativamente previsti, e l'annullabilità è la sanzione residuale per tutte le altre violazioni di legge, oltre che per quelle dello statuto.

L'art. 2379-bis C.C. prevede che le deliberazioni nulle per mancata convocazione non possano essere impugnate da chi abbia comunque dichiarato il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea, e che la nullità delle delibere non verbalizzate **possa essere sanata** qualora il verbale venga redatto prima della successiva assemblea, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

La riforma ha inteso tutelare l'affidamento riposto dai terzi nella circolazione dei titoli emessi dalle "società aperte", prevedendo che **l'invalidità delle deliberazioni di aumento del capitale sociale** adottate da queste ultime non possa essere pronunciata dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento, ai sensi dell'art. 2444 C.C. e nei

casi di emissione di obbligazioni o di riduzione del capitale sociale ex art. 2445 C.C., dopo l'esecuzione, anche solo parziale, della delibera.

Analoga tutela è stata introdotta anche per le "società chiuse", prevedendo che l'invalidità delle suddette delibere non possa essere dichiarata, nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, decorsi 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale sia stata, anche solo parzialmente, eseguita, o decorsi 180 giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda, infine, la **procedura per l'impugnazione**, l'art. 2378 C.C. prevede ora espressamente che "il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione", potendo inoltre richiedere ai ricorrenti il deposito di una garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

**TABELLE RIASSUNTIVE**

**TABELLA A**  
**I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**  
**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

QUORUM		CODICE CIVILE 1942	RIFORMA		
			Società che fanno ricorso al mercato di rischio (APERTE)	Società che non fanno ricorso al mercato di rischio (CHIUSE)	ANNOTAZIONI
PRIMA CONVOCAZIONE	Quorum costitutivo (*)	Presenza di tanti soci che rappresentino <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 1).	Intervento di tanti soci che rappresentino <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 1). (1)	Intervento di tanti soci che rappresentino <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 1). (1)	(1) Sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima (art. 2368, c. 1).
	Quorum deliberativo (**)	Delibera a <b>maggioranza assoluta</b> (metà più una delle azioni con diritto di voto intervenute in assemblea).	Delibera a <b>maggioranza assoluta</b> del capitale intervenuto (più del 50% dei presenti), sebbene non sia previsto espressamente.	Delibera a <b>maggioranza assoluta</b> del capitale intervenuto (più del 50% dei presenti) (2)	(2) Salvo che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata. Norme particolari possono essere stabilite per la nomina alle cariche sociali (art. 2368, c. 1).
SECONDA CONVOCAZIONE E SUCCESSIVE	Quorum costitutivo (*)	Non è previsto nessun quorum costitutivo.	Qualunque sia la parte di capitale rappresentata.	Qualunque sia la parte di capitale rappresentata.	
	Quorum deliberativo (**)	Delibera con il voto favorevole della <b>maggioranza delle azioni intervenute</b> .	Delibera a <b>maggioranza assoluta</b> del capitale intervenuto (più del 50% dei presenti), sebbene non sia previsto espressamente (3)	Delibera a <b>maggioranza assoluta</b> del capitale intervenuto (più del 50% dei presenti) (3)	(3) Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369, c. 4)
Convocazione su richiesta della minoranza		Domanda fatta da tanti soci che rappresentino <b>almeno il quinto</b> del capitale sociale (art. 2367, c. 1).	Domanda fatta da tanti soci che rappresentino <b>almeno il decimo</b> del capitale sociale o una minore percentuale prevista nello statuto (art. 2367, c. 1).		

(\*) Si definisce “**quorum costitutivo**” la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.

(\*\*) Si definisce “**quorum deliberativo**” la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

**TABELLA B**  
**I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**  
**DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

QUORUM		CODICE CIVILE 1942	RIFORMA		
			Società che fanno ricorso al mercato di rischio (APERTE)	Società che non fanno ricorso al mercato di rischio (CHIUSE)	ANNOTAZIONI
<b>PRIMA CONVOCAZIONE</b>	<b>Quorum costitutivo</b> (*)	Non è previsto un quorum costitutivo.	Presenza di <b>almeno la metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 2). (1)	Presenza di <b>più della metà</b> del capitale sociale. (1)	(1) Salvo che lo statuto non preveda una maggiore percentuale.  <b>N.B.</b> In mancanza delle prescritte formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea <b>la maggioranza</b> dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, comma 4)
	<b>Quorum deliberativo</b> (**)	Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>più della metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 2).	Delibera con il voto favorevole di <b>almeno due terzi</b> del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, c. 2). (2)	Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>più della metà</b> del capitale sociale (art. 2368, c. 2). (2)	(2) Se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.
<b>SECONDA CONVOCAZIONE</b>	<b>Quorum costitutivo</b> (*)	Qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti (art. 2369, c. 3).	Presenza di <b>oltre un terzo</b> del capitale sociale (art. 2369, c. 3).	Presenza di <b>almeno un terzo</b> del capitale sociale (3).	(3) Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali (art. 2369, c. 4).
	<b>Quorum deliberativo</b> (**)	Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>più del terzo</b> del capitale sociale (art. 2369, c. 3).	Delibera con il voto favorevole di <b>almeno due terzi</b> del capitale rappresentato in assemblea (art. 2369, c. 3). (4)	Delibera con il voto favorevole di <b>almeno due terzi</b> del capitale rappresentato in assemblea (art. 2369, c. 2). (4)	(4) Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali (art. 2369, c. 4).

(\*) Si definisce “**quorum costitutivo**” la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.

(\*\*) Si definisce “**quorum deliberativo**” la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

QUORUM		CODICE CIVILE 1942	RIFORMA		
			Società che fanno ricorso al mercato di rischio (APERTE)	Società che non fanno ricorso al mercato di rischio (CHIUSE)	ANNOTAZIONI
CONVOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA SECONDA	Quorum costitutivo (*)		Presenza di tanti soci che rappresentino <b>almeno un quinto</b> del capitale sociale (art. 2369, c. 7). (5)		(5) Salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata (art. 2369, c. 7).
	Quorum deliberativo (**)		Delibera a <b>maggioranza del capitale intervenuto</b> , sebbene non sia previsto esplicitamente. (6)		(6) Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali (art. 2369, c. 4).

(\*) Si definisce “**quorum costitutivo**” la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.

(\*\*) Si definisce “**quorum deliberativo**” la parte di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

	Codice Civile 1942	RIFORMA	Annotazioni
MAGGIORANZE RAFFORZATE	E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>più della metà</b> del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cambiamento dell'oggetto sociale,</li> <li>• la trasformazione della società,</li> <li>• lo scioglimento anticipato,</li> <li>• il trasferimento della sede all'estero,</li> <li>• l'emissione di azioni privilegiate (art. 2369, c. 4).</li> </ul>	Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, in seconda convocazione e nelle eventuali ulteriori convocazioni, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino <b>più di un terzo</b> del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cambiamento dell'oggetto sociale,</li> <li>• la trasformazione della società,</li> <li>• lo scioglimento anticipato,</li> <li>• <i>la proroga della società,</i></li> <li>• <i>la revoca dello stato di liquidazione,</i></li> <li>• il trasferimento della sede all'estero,</li> <li>• l'emissione di azioni privilegiate (art. 2369, c. 4).</li> </ul>	

**TABELLA C**  
**LE NUOVE MODALITA' D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

<b>Assemblee in tele/videoconferenza.</b>			
<i>E' necessario che:</i>			
<b>1.</b> Nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati.	<b>2.</b> Il presidente dell'assemblea sia in grado di verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di constatare e di proclamare i risultati della votazione.	<b>3.</b> Il segretario sia in grado di seguire gli interventi dei partecipanti al fine di redigere il verbale della riunione.	<b>4.</b> Gli intervenuti all'assemblea siano messi in grado di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
<b>Voto per corrispondenza.</b>			
<i>E' necessario che:</i>			
<b>1.</b> L'avviso di convocazione indichi l'indirizzo preciso a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.	<b>2.</b> Vengano previste le modalità organizzative per il rilascio della scheda di voto al soggetto legittimato.	<b>3.</b> Vengano previste delle modalità che disciplinino il caso in cui chi esercita il voto per corrispondenza decida di revocare il voto espresso.	<b>4.</b> La scheda da cui risulta il voto sia fornita della sottoscrizione del soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto.
<b>Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea.</b>			